



# COMUNE DI PEDARA

(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)

## AGGIORNAMENTO PERIODICO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE E PER LE CORTI DI ASSISE DI APPELLO

### IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 Aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 Maggio 1952, n. 405, recante norma sull'aggiornamento periodico degli albi definitivi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello;

Rilevato che nel corso del corrente anno dovrà essere disposto l'aggiornamento dei predetti albi;

### INVITA

Tutti i cittadini, non ancora iscritti negli albi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della sopra citata legge e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dal successivo art. 12, ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari per le corti di assise e per le corti di assise di appello, presentando apposita domanda presso questo Comune entro il mese di Luglio corrente anno.

#### REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE (ART. 9, LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287)

- a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) Buona condotta morale;
- c) Età non inferiore ai trenta anni e non superiore ai sessantacinque;
- d) Titolo di studio di scuola media inferiore.

#### REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTE DI ASSISE DI APPELLO (art. 10, legge 10 aprile 1951, n. 287)

I Giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti al punto precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.

#### INCOMPATIBILITA' CON L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE (ART. 12, LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287)

Non possono assumere l'ufficio di Giudice popolare :

- a) I Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendenti dallo Stato in attività di servizio;
- c) I Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

#### CARATTERE OBBLIGATORIO DELL'UFFICIO (art. 11, legge 10 Aprile 1951, n. 287)

L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive.

I modelli per la presentazione delle domande sono disponibili presso l'Ufficio Elettorale di questo Comune e possono essere ritirati durante il normale orario di lavoro, ovvero sul sito web del Comune.

Le domande, in carta semplice, devono essere presentate all'Ufficio Protocollo, corredate da copia di valido documento di riconoscimento.

Dalla residenza Municipale, il 01 aprile 2019



IL SINDACO  
Antonio Fallica

Al Sindaco del comune di  
PEDARA

## Domanda di iscrizione Albi dei Giudici Popolari per le Corti d'Assise e per le Corti d'Assise d'Appello

Art. 21 Legge 10 aprile 1951, n.287

Il/la sottoscritto/a ..... nato/a a .....

il.....residente in .....Via.....n°.....

Tel.....fax..... e mail/PEC .....

•professione: .....

•titolo di studio: .....

conseguito presso .....nell'anno .....

### CHIEDE

di essere iscritto/a nell'elenco comunale dei Giudici Popolari di Corte di Assise

di essere iscritto/a nell'elenco comunale dei Giudici Popolari di Corte di Assise d'Appello

e, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00

### DICHIARA

✓di possedere requisiti prescritti dalla legge, come riportati nella tabella sottoevidenziata:

Corte d'Assise (art. 9 L. 287/51)	Corte d'Assise d'Appello (art. 10 L. 287/51)
<input type="checkbox"/> possesso della cittadinanza italiana	<input type="checkbox"/> possesso della cittadinanza italiana
<input type="checkbox"/> godimento dei diritti civili e politici	<input type="checkbox"/> godimento dei diritti civili e politici
<input type="checkbox"/> buona condotta morale	<input type="checkbox"/> buona condotta morale
<input type="checkbox"/> età compresa fra i 30 e i 65 anni	<input type="checkbox"/> età compresa fra i 30 e i 65 anni
<input type="checkbox"/> diploma di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo	<input type="checkbox"/> diploma di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo

✓di non incorrere in alcuna delle sottoelencate cause di incompatibilità con l'Ufficio di Giudice Popolare previste dall'art. 12 della L. 287/51:

• magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o ad addetti all'ordine giudiziario;

• appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;

• ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Si allega copia del titolo di studio richiesto e del documento d'identità.

PEDARA \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_